



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava TESO 2, Comune di Minucciano, procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 27 aprile 2023, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per la valutazione delle osservazioni ai motivi di diniego;

premesse che

In data 10 febbraio 2023 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha preso atto dei pareri contrari espressi, da ritenersi prevalenti in quanto di amministrazioni competenti della tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ha dato mandato al Parco di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

In data 28 febbraio 2023 il Parco ha inviato la comunicazione dei motivi del diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

Il proponente, dal 2 marzo al 27 aprile (data odierna), ha inviato al Parco e di conseguenza alla Conferenza di servizi, per ben 16 volte e ben oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come “risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, costituita indicativamente da oltre 30 documenti.

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Minucciano
Provincia di Lucca
Regione Toscana
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Unione dei Comuni della Garfagnana
ARPAT Dipartimento di Lucca
AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Minucciano</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>

<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Autorizzazione paesaggistica</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i>
<i>paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione archeologica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i>
	<i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i>
	<i>Nulla Osta del Parco</i>
	<i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Minucciano</i>	<i>p. ind. Giovanni Casotti</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>dott.ssa Maria Letizia Franchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

partecipano alla conferenza il sig. Massimiliano Lucchi delegato del proponente e il geom. Lorenzo Balducci, uno dei diversi professionisti incaricati.

o o o

Il Rappresentante del Parco comunica il programma di svolgimento dei lavori della presente riunione:

- 1) comunicazioni preliminari della autorità competente;
- 2) illustrazione delle osservazioni ai motivi del diniego da parte del proponente;
- 3) richiesta di eventuali chiarimenti da parte delle amministrazioni interessate;
- 4) il proponente lascia la riunione e le amministrazioni assumono le proprie determinazioni;

Il Rappresentante del Parco informa che il proponente, dal 2 marzo al 27 aprile (data odierna), ha inviato al Parco e di conseguenza alla Conferenza di servizi, per ben 16 volte e ben oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come “risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, costituita indicativamente da oltre 30 documenti. La documentazione di cui sopra, la cui trasmissione è stata accompagnata da note del legale rappresentante società Menegoni srl, mai sottoscritte con la necessaria firma, è da ritenersi in parte pertinente e in parte non pertinente con le osservazioni ai motivi del diniego previste per legge.

La quantità e la reiterazione dei contenuti presenti in tali comunicazioni costituiscono un caso unico nella storia delle procedure di VIA, ormai ventennali, curate dal Parco e, utilizzando un termine mutuato dalla scienza della comunicazione, rappresentano una sorta di “rumore”, creano confusione e compromettono il risultato della comunicazione tra il proponente e la pubblica amministrazione.

Il Rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i seguenti contributi da parte delle Amministrazioni interessate:

- parere/contributo di ARPAT

La Rappresentante della Soprintendenza premette e precisa che l'arch. Ferraro è delegata dalla Soprintendente Sabap-LU, che a sua volta ha delega dal MiC, pertanto in questa sede chi parla, scrive e firma è la Soprintendenza, non la persona arch. Ferraro.

Premette che ritiene doveroso mettere a conoscenza la Conferenza dei Servizi su quanto ha dichiarato il sig. Lucchi nei confronti della Soprintendenza, allegando al presente verbale la copia della PEC ricevuta il 06/04/2023 e assunta agli atti con prot 4290 del 07/04/2023 ed esplicitando meglio il tutto nella nota allegata.

Per quanto sopra la Soprintendenza esige delle scuse ufficiali e scritte dal sig. Lucchi. A tale richiesta il sig. Lucchi risponde che non ritiene di doversi scusare. La Soprintendenza ritiene che il sig. Lucchi con tale risposta dimostri un comportamento irrispettoso nei confronti dello Stato Italiano.

Il Consulente illustra le osservazioni ai motivi di diniego. I Rappresentanti delle amministrazioni interessate chiedono chiarimenti.

Il Rappresentante del Comune di Minucciano come richiesto dal delegato del proponente conferma l'esistenza della strada di accesso alla cava Teso 2 ma precisa che nella parte superiore, in prossimità del piazzale di cava in vari punti ha una larghezza inferiore ai quattro metri;

La Conferenza di servizi prosegue alla sola presenza delle amministrazioni interessate.

La Rappresentante della Soprintendenza in merito alle osservazioni pervenute comunica che esplicita sia la premessa espressa in seno alla CdiS che il contributo nella nota allegata.

Il Rappresentante del Comune di Minucciano conferma i contenuti ed il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;

Il Rappresentante della Regione Toscana da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Autorizzazioni uniche ambientali".

Pertanto precisa che trasmetterà tramite PEC i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato.

La Rappresentante dell'ARPAT conferma quanto riportato nel proprio contributo inviato in data 26/04/2023 con prot. N. 31350, ovvero che i motivi ostativi non riguardano le competenze dell'Agenzia. Fa, tuttavia, presente che poiché la Ditta ha trasmesso insieme alle osservazioni ai motivi ostativi anche elaborati in risposta alle richieste di integrazioni che erano state formulate, la documentazione presentata non risponde esaustivamente alle richieste del precedente contributo.

La Rappresentante dell'AUSL precisa che ai sensi del D.P.R. 128/59 l'intervento di provvedimento dell'Ingegnere capo è pertinente nel caso in cui sia riconosciuta una situazione esistente di pericolo potenziale non prevista a priori ma riscontrata di fatto, la valutazione sulla necessità di costituzione di un consorzio obbligatorio rientra nelle competenze del comune ai sensi dell'art. 28 della L.R. 35/15 in fase di iter autorizzativo. Pertanto le osservazioni pervenute da parte del proponente, non modificano il proprio parere già espresso nel corso della precedente conferenza di servizi del 10 febbraio 2023.

Il Rappresentante del Parco, in merito alle osservazioni pervenute, comunica quanto segue:

1. La richiesta del 29 marzo 2023 di rinviare la conferenza di servizi odierna, non è stata accolta in quanto i professionisti incaricati risultano oltremodo numerosi e pertanto possono sostituirsi l'un l'altro. Tale azione di sostituzione è stata peraltro più volte attuata dal proponente medesimo, che in tempi diversi ha coinvolto specialisti della stessa materia, indicando il successivo come il più qualificato ed esperto.
2. Relativamente alla strada di accesso il Parco ha rilevato criticità ambientali, pur riconoscendo che è prevista nel PABE vigente ed è presente come tracciato ormai in disuso da decine di anni. In particolare è stato rilevato che lo stato di rinaturalizzazione in cui si trova non permette di renderla agibile al traffico dei mezzi di cava con le sole opere indicate dal proponente e definite come semplice "rullamento". Tale strada necessita di consistenti opere di movimento terra che non sono state previste nel progetto e i cui impatti ambientali non sono stati pertanto valutati. Anche nelle

osservazioni ai motivi del diniego tali criticità non vengono superate, si continua a parlare di opere di semplice “rullamento”.

3. Relativamente alla richiesta di sopralluogo per valutare le condizioni della strada si ritiene che la documentazione fotografica inviata dal proponente sia sufficiente per confermare quanto indicato al punto precedente, e pertanto tale sopralluogo risulta non necessario.
4. Relativamente alle osservazioni sulle scarse o nulle previsioni di sviluppo della cava Teso 2, si prende atto che nella relazione predisposta dalla geologa si prefigura una resa del 70%, ovvero una resa in materiale commerciabile di oltre 4000 mc. Al netto delle considerazioni su come si sia potuta prefigurare una resa così estremamente alta, che raddoppia quella media delle cave delle apuane, ampiamente riconosciuta come insuperabile dalle stesse associazioni di categoria, resta il fatto che 4000 mc di materiale prodotto (appena il doppio dei 2000 mc indicati dal Parco) non fanno della cava Teso 2 una opportunità economica capace di bilanciare gli impatti prodotti dalla riapertura della cava e della strada, questi ultimi peraltro neppure compiutamente individuati dal progetto e dallo studio di impatto ambientale.
5. Relativamente alle osservazioni sullo studio di incidenza e sulle emergenze naturalistiche (interesse fitogeografico, nodo forestale primario, ZSC M. Tambura - M. Sella IT5120013, specie endemiche e rare) si conferma che sono necessari approfondimenti per escludere incidenze negative. Tali approfondimenti necessitano di un periodo di rilievi in campo di almeno sei mesi e non possono basarsi solo su studi bibliografici. Anche la relazione presentata il 28.03.23 prot. 1422 redatto da *Ce.S.Bi.N. s.r.l.* dichiara sia il valore naturalistico dell'area sia la necessità di effettuare studi in campo. Nella relazione si conferma la presenza di *Habitat di interesse comunitario* e in particolare a pag. 10 si afferma che *“L'attribuzione dell'habitat 9150 è dubbia vista la necessità di realizzare rilievi fitosociologici per inquadrare precisamente la flora del sottobosco, da cui dipende l'attribuzione dell'habitat”*; inoltre a pag. 13, nell'elenco di specie ornitiche avvistate nell'unico rilievo effettuato, sono presenti specie non banali come ad esempio alcune specie di Picidi, importanti indicatori della biodiversità forestale.
6. Relativamente al piano di monitoraggio, indicato come assente nella precedente riunione della conferenza, si prende atto che lo stesso era presente sin dall'inizio nella documentazione originariamente trasmessa.
7. Relativamente al consorzio e al piano coordinato tra le due cave, si prende atto che ad oggi, nessuno dei due, risulta attivato o predisposto.
8. In merito alle accuse di disparità di trattamento che il Parco e la Conferenza farebbero nel corso della valutazione delle vicine cave Zebrino e Teso, si precisa che alla cava Zebrino non è stato richiesto di attuare nessun consorzio o di realizzare nessun piano coordinato in quanto la stessa ha previsto di coltivare alla dovuta distanza dal confine, condizione che risulta impossibile per la cava Teso 2.
9. In merito ai richiami al nuovo piano integrato del parco, che prevederebbe futuri ampliamenti dell'area estrattiva della cava Teso 2, si informa che tale piano non ha, ad oggi, alcun valore e peraltro la versione citata dal proponente non è quella definitiva inviata alla Regione Toscana per la successiva adozione. La versione definitiva prevede sì un ampliamento dell'area estrattiva in prossimità della cava Teso 2, ma individua tale area come interessata da habitat di interesse comunitario e pertanto soggetta a particolari attenzioni, condizioni e prescrizioni.

Per quanto sopra precisato il Parco comunica che le osservazioni pervenute da parte del proponente (elencate e brevemente descritte nell'allegato A al presente verbale), non modificano il giudizio già espresso nel corso della precedente conferenza di servizi del 10 febbraio 2023.

La Conferenza di servizi ritiene gravi e da respingere le accuse rivolte alla Soprintendenza di aver affermato il falso (vedi comunicazione ricevuta dalla Sabap-LU con PEC il 06/04/2023 e assunta agli atti con prot 4290 del 07/04/2023) e alla Conferenza medesima di aver operato un diverso trattamento tra la cava Zebrino e la cava Teso 2 (vedi comunicazione del 11.04.2023, protocollo n. 1606), pertanto chiede al Parco di trasmettere tale verbale alla Avvocatura regionale per le valutazioni di competenza.

La Conferenza di servizi prende atto dei seguenti pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate:

- Comune di Minucciano, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- Regione Toscana, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- AUSL Toscana Nord Ovest, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- ARPAT, comunica di non poter esprimere un parere in assenza delle integrazioni richieste;
- Soprintendenza, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- Parco delle Alpi Apuane, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;

La Conferenza di servizi, prende atto che i pareri contrari sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e conferma pertanto il diniego al rilascio della VIA comprensiva di PAUR già espresso nella riunione del 10 febbraio 2023.

Alle ore 11.15 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 27 aprile 2023

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali... dott. arch. Raffaello Puccini

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche dott.ssa geol Anna Spazzafumo

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi

Comune di Minucciano

p. ind. Giovanni Casotti



Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



ARPAT Dipartimento di Lucca

dott.ssa Maria Letizia Franchi
MARIA
LETIZIA
FRANCHI



AUSL Toscana Nord Ovest

dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi



Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

Firmato digitalmente da
dott.ssa arch. TERESA FERRARO
CN = FERRARO TERESA
O = Ministero della cultura
C = IT

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini



Considerazioni sulle “Osservazioni ai motivi del diniego della società Menegoni srl”

Il proponente, dal 2 marzo al 27 aprile (data odierna), ha inviato al Parco e di conseguenza alla conferenza di servizi, per ben 16 volte e ben oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come “risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, costituita indicativamente da oltre 30 documenti. La documentazione di cui sopra, la cui trasmissione è stata accompagnata da note del legale rappresentante società Menegoni srl, mai sottoscritte con la necessaria firma, è da ritenersi in parte pertinente e in parte non pertinente con le osservazioni ai motivi del diniego previste per legge.

Comunicazione del 2 marzo 2023, protocollo 1008

Il Legale rappresentante della ditta effettua comunicazioni varie: segnala trasmissioni di documenti già avvenute, esorta il Parco a trasmettere tali documenti alle amministrazioni interessate, informa di avvenuti scambi di comunicazioni tra la ditta e il Comune di Minucciano. In sostanza, in tale comunicazione, non risultano presenti vere e proprie “osservazioni ai motivi del diniego”.

Comunicazione del 13 marzo 2023, protocollo 1168

Il Legale rappresentante della ditta trasmette osservazioni ai motivi del diniego, relative alle seguenti problematiche:

- osservazioni sul piano di coordinamento tra le ditte gestrici della cava Teso e della cava Zebrino;
- osservazioni sulla costituzione di un consorzio tra le ditte di cui sopra;
- osservazioni sulle criticità rilevate in merito alla strada di arroccamento per raggiungere la cava;
- osservazioni in merito alla cava Zebrino;
- osservazioni sulle carenze individuate in merito allo studio di incidenza;
- osservazioni sulla presenza di specie endemiche;
- osservazioni in merito al PIP;
- osservazioni in merito alle scarse o nulle previsioni di ulteriore sviluppo della cava;
- osservazioni in merito alla mancanza del piano di monitoraggio;

Comunicazione del 13 marzo 2023, protocollo 1169

Risulta una duplicazione di quanto già inviato con nota n. 1168.

Comunicazione del 13 marzo 2023, protocollo 1183

Il Legale rappresentante della ditta osserva criticità presenti al piano di coltivazione della cava Zebrino, che al momento è in corso di valutazione da parte del Parco e delle altre amministrazioni interessate.

Comunicazione del 14 marzo 2023, protocollo 1202

Il Legale rappresentante della ditta trasmette una planimetria relativa alle AMD.

Comunicazione del 15 marzo 2023, protocollo 1183

Il Legale rappresentante della ditta trasmette “NOTA TECNICA CIRCA LA POTENZA DEL GIACIMENTO” già trasmessa in data 13 marzo 2023.

Comunicazione del 16 marzo 2023, protocollo 1289

Il Legale rappresentante della ditta trasmette il “verbale di asseverazione e gli elaborati tecnici del rilievo stato dei luoghi”.

Comunicazione del 17 marzo 2023, protocollo 1308

Il Legale rappresentante della ditta ritorna sulla problematica del consorzio e del coordinamento tra le cave Zebrino e Teso.

Comunicazione del 28 marzo 2023, protocollo 1422

Il Legale rappresentante della ditta trasmette una “Relazione specialistica naturalistica, a cura di CESBIN, per rispondere, in particolare, ai motivi ostativi del rappresentante del Parco”.

Il Legale rappresentante della ditta trasmette “documentazione attestante la manutenzione della strada di cava Teso 2, anno 2008/2010”.

Comunicazione del 29 marzo 2023, protocollo 1451

Il Legale rappresentante della ditta richiede il rinvio della conferenza del 27 aprile, per la impossibilità di partecipare di un professionista incaricato.

Il Legale rappresentante della ditta trasmette lo stato attuale della cava con documentazione fotografica.

Comunicazione del 4 aprile 2023, protocollo 1530

Il Legale rappresentante della ditta invia nuovamente la documentazione già trasmessa in data 28 marzo 2023.

Comunicazione del 6 aprile 2023, protocollo 1589

Il Legale rappresentante della ditta invia ulteriore documentazione di “VERIFICA DI COMPATIBILITÀ’ PAESAGGISTICA CON I VALORI DEL TERRITORIO”.

Comunicazione del 6 aprile 2023, protocollo 1590

Il Legale rappresentante della ditta invia un duplicato di quanto sopra.

Comunicazione del 11 aprile 2023, protocollo 1606

Il Legale rappresentante della ditta reitera ancora una volta comunicazioni già effettuate e richiede un sopralluogo.

Il Legale rappresentante della ditta *ipotizza una disparità di trattamento* nella valutazione della cava Zebrino e della cava Teso.

Comunicazione del 26 aprile 2023, protocollo 1822

Lo studio Rasenna trasmette un fascicolo fotografico della cava Teso.

Comunicazione del 27 aprile 2023, protocollo 1850

Il Legale rappresentante della ditta invia ulteriori osservazioni ai motivi di diniego.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

A

Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

dott. arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it

dott.ssa geol Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it

dott.ssa for. Isabella Ronchieri
ironchieri@parcapuane.it

S.p.a.

Società MENEGONI S.R.L.,
menegoni@libero.it

Società Mengoni s.r.l.
menegoni@legalmail.it

MIC|MIC_SABAP-LU|03/05/2023|0005202-P

Oggetto:

Comune di Minucciano (LU) Cava TESO 2 – Società MENEGONI S.R.L.,
Procedimento di VIA nonché di rilascio di PAUR ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006.

CONVOCAZIONE della conferenza di servizi ai sensi del comma 4, art. 73 bis della L.R. n. 10/2010, per la
valutazione delle osservazioni presentate dal proponente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
27/04/2023

NS protocollo 3440 del 22/03/2023
Parco Alpi Apuane PEC del 21/03/2023 Prot. 1338 del 21/03/2023

Conferma del parere negativo Ex art. 10bis L. 241/90 s.m.i

Comune: Minucciano Località - Acqua Bianca

CAVA TESO 2, localizzata nel bacino marmifero Acqua Bianca di Minucciano (LU).

Riferimenti catastali Foglio 5 , sezione , mappale ,2570 il complesso estrattivo di servizio è composto dal Foglio n.5, Mappale
nn.2570,2572,2573,2576,2551,2547,2546,3722.

Richiedente: – Società MENEGONI S.R.L

Intervento: attivazione cava Teso 2 – progetto di coltivazione attività estrattiva

Area tutelata dalla Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera d) – art. 136: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (e art.157) D.M-GU 128-1976: "Zone delle
Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto";

Vincolo Paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004ex art. 142 aree tutelate per legge, lettera: f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; (lett. h), zone gravate da
usi civici Nota: Per le zone gravate da usi civici (lett. h), l'argomento è in fase di definizione relativamente alle perimetrazioni e al momento non
è disponibile la documentazione che dimostri la presenza del vincolo.

Vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23, L.R. n. 39/2000 e DPGR 48/R/03;

VISTO il Decreto Legislativo n. 368 del 20/10/98, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali",

VISTO il D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 rubricato come "Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTO in particolare l'articolo 146 riferito alle autorizzazioni paesaggistica,

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO che l'area in oggetto è sottoposta a disciplina di tutela paesaggistica,

Pag. 1 a 8



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

VISTE le disposizioni della Disciplina Generale del Piano Paesaggistico della Regione Toscana,
VISTE le disposizioni della scheda di vincolo contenuta nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana,
VISTO Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, entrato in vigore dal 2 marzo, ha disposto, con la nuova denominazione di questo Ministero in “Ministero della cultura”, con acronimo MiC.

Conferenza servizi del 27/04/2023

Si premette e precisa che l'arch. Ferraro è delegata dalla Soprintendente Sabap-LU, che a sua volta ha delega dal MiC, pertanto in questa sede chi parla, scrive e firma è la Soprintendenza, non la persona arch. Ferraro.

La Soprintendenza ritiene doveroso mettere a conoscenza la Conferenza dei Servizi su quanto ha dichiarato il sig. Lucchi nei confronti della Soprintendenza, allegando alla presente nota la copia della PEC ricevuta il 06/04/2023 e assunta agli atti con ns prot 4290 del 07/04/2023,

Facendo seguito alla situazione rappresentata dallo *Studio Rasenna Sas* con la predetta nota, nella quale si contesta alla Scrivente Dott.ssa Teresa Ferraro, funzionario architetto, la violazione del codice di comportamento dei dipendenti di codesto Ministero, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che sancisce i principi da rispettare nell'esercizio della condotta amministrativa ovvero i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, nonché indipendenza e imparzialità, si comunica che la Scrivente confuta integralmente le accuse indebitamente attribuitele in quanto false ed infondate.

La Scrivente, nel caso di specie, nell'esprimere i pareri di competenza, ha valutato il progetto di coltivazione relativo alla cava Teso 2 attraverso un'attenta analisi della documentazione tecnica e fotografica pervenuta a questa Soprintendenza. L'istruttoria è stata condotta attraverso un esame dei dati oggettivi (la documentazione fotografica) e nel pieno rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, comma 2 del richiamato Codice di comportamento. Si sottolinea, inoltre, che l'inserimento della cava Teso 2 nel PABE approvato non implica automaticamente la legittimità dei progetti di coltivazione che si intendono eseguire. Al contrario, questo Ufficio deve valutare caso per caso, la conformità del singolo progetto di coltivazione alla disciplina di cui alla parte terza del D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Di conseguenza, il parere reso ai sensi dell'art 146 D.Lgs 42/2004 non viola l'art 113 comma 4 bis l.r. 65/20014, anche in forza della giurisprudenza amministrativa in materia (v. sentenza del TAR, Sez. II, n° 1055/2021 pubblicata il 15/7/2021).

Quanto all'accusa nei confronti della Scrivente di trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, si rammenta che secondo la giurisprudenza amministrativa la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. Nel caso di specie, non si ravvisano in capo alla Scrivente interessi privati che entrino in contrasto con gli interessi pubblici rilevanti nel procedimento in questione. Si tratta, pertanto, di un'accusa infondata.

In relazione alla richiesta di un appuntamento presso questa Soprintendenza, pervenuta con la richiamata nota, si sottolinea che le osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, devono essere prodotte in seno alla Conferenza dei servizi, sede apposita per le opportune valutazioni. In questa sede, inoltre, le eventuali contestazioni devono essere debitamente provate con apposita documentazione fotografica.

Si mette in rilievo, altresì che la Scrivente nell'esercitare le sue funzioni in seno alla Conferenza dei Servizi agisce in qualità di rappresentante degli interessi pubblici alla cui tutela è preposta questa Soprintendenza; le accuse rivolte alla Scrivente discreditano, pertanto, questo Ufficio. Le contestazioni ai motivi di diniego in relazione al progetto di coltivazione in disamina, non possono tradursi in accuse denigratorie tali da mettere in dubbio la correttezza della Scrivente sul piano della sua condotta disciplinare. Al contrario, come noto, il parere di diniego può essere contestato promuovendo ricorso per via giurisdizionale al Tar.

Si coglie, infine, l'occasione per diffidare dall'inviare ulteriori lettere, con espresso avvertimento che, in caso contrario, si adirà l'autorità giudiziaria competente per la tutela delle proprie ragioni.

Pag. 2 a 8



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

Si specifica che la documentazione pervenuta dallo Studio Rasenna Sas con PEC risulta mai firmata a mano e neppure con firma digitale dal Sign Lucchi delegato dalla Ditta Menegoni , e dai pochi documenti dal legale rappresentante, tanto meno nessuna firma risulta apposta dallo Associato Studio di Architettura Ceccarelli.

Inoltre per attestare ciò scritto, nelle e-mail ricevute la missiva si conclude con la dicitura

1. Mail del 25/4/23 studiorasennasas@libero.it : **cordiali saluti** – non si capisce chi abbia inoltrato tale mail-
2. Mail del 15/4/2023 studiorasennasas@libero.it : **Studio Rasenna Sas ---tecnico incaricato ph 347 8479813 -chi è il tecnico incaricato????**
3. Mail del 30/3/23 studiorasennasas@libero.it : **Studio Rasenna Sas Associato Studio di Architettura Ceccarelli ph 347 8479813 – a questo cellulare risponde il sign Lucchi**
4. Mail del 24/02/23 studiorasennasas@libero.it : **Cordiali saluti.** – chi è il mittente???
5. Mail del 17/02/23 studiorasennasas@libero.it : **Cordiali saluti** - chi è il mittente???
6. Mail del 13/02/23 studiorasennasas@libero.it - : **Cordiali saluti** - chi è il mittente???

Oltre alle e-mail si citano di seguito le PEC .

1. PEC del 13/02/2023 ns prot 1744 del 14/02/23 - oggetto galleria marmifera Montecatini. – a firma del legale rappresentante
2. PEC del 21/02/2023 ns prot 2102 del 22/02/23 – oggetto : Procedimento PAUR cava ZEBRINO 2/3 - Verifica impatto ambientale cds del 10/02/2023 integrazioni e precisazioni - con la presente si provvede al nuovo invio di quanto in oggetto, vista la precedente mancata consegna. Saluti.- non firmata la lettera di trasmissione, nota firmata dal legale rappresentante.
3. pec del 22/2/23 studiorasennasas@pec.it integrazione firmata dal legale rappresentante , ma la lettera di trasmissione manca di mittente e firma
4. PEC del 23/02/2023 ns prot 2251 del 24/02/23 - Osservazione integrazione febbraio 2023 Cava zebrino 2/3 - Con la presente si trasmette osservazione all'integrazione febbraio 2023 cava Zebrino 2/3 – mancano le firme del legale rappresentante e del mittente la nota.
5. PEC del 13/03/2023 ns prot 3027 del 14/03/23 - Cava Teso 2 - cava Zebrino 2/3 – SOPRALLUOGO – allegato 4) non firmato- - lettera di trasmissione non firmata _
6. PEC del 13/03/2023 ns prot 3063 del 14/03/23 – oggetto : richiesta valutazione documentazione trasmessa - non firmata – allegato TAVOLA 11bis 2023 – nella intestazione risultano dei tecnici ma non ci sono le firme ,di nessun tipo-
7. PEC del 12/03/2023 ns prot 3116 del 14/3/23 oggetto : CAVA TESO -SOPRINTENDENZA LUCCA – cds – allegato a) a firma e timbro geologo , allegato b) non ci sono firme – allegato c) a firma Menegoni. _ allegato d) osservazione manca la firma- allegato e) osservazioni- mancano le firme- allegato f) comune risposta- mancano le firme- allegato g) analisi potenza- indicato il geologo ,ma non la firma_ allegato h) mancano le firme -
8. PEC del 15/03/2023 ns prot 3277 del 17/03/23 oggetto : LU_MINUCCIANO_ CAVA TESO 2 - VAS Tribunale di Massa - Verbale di asseverazione risposta della societa' menegoni srl – mancano le firme _ verbale asseverazione firmato del tecnico-__
9. PEC del 20/03/2023 ns prot 3473 del 22/03/23 oggetto : Richiesta incontro – mancano le firme ma in coda ci sono indicati : Studio Rasenna Sas _ Associato Studio Architettura Ceccarelli _ studiorasennasas@libero.it _ ph 347 4934837 _ Mail Mittente: studiorasennasas@pec.it _
10. PEC del 07/04/23 - **Id:** 78569057 - non protocollata già presente 4298 del 07/04/2023
11. PEC del 06/04/2023 ns prot 4290 del 07/04/23 oggetto : VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO - Procedimento 10bis, LN 241/1990 comunicazioni – mancano le firme- ma in coda ci sono indicati Studio Rasenna Sas _ Associato Studio di Architettura Ceccarelli _ ph 347 8479813 _ _ PEC 06/04/2023 studiorasennasas@pec.it - **VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO - Studio Rasenna Sas - Associato Studio di Architettura Ceccarelli ph 347 8479813 - chi scrive?** Assunta agli atti con prot. 4290/23
12. PEC del 06/04/2023 ns prot 4298 del 07/04/23 oggetto : - deposito relazione specialistica CESBIN procedimento VAS comunicazione della societa' menegoni srl _ lettera di trasmissione non firmata _ verifica di compatibilità a firma arch. Rodolfo Collodi , firma digitale-

13. PEC del 08/04/2023 ns prot 4369 del 11/04/23 oggetto : Elaborati Preavviso 10bis_Richiesta sopralluogo – lettera trasmissione non firmata – richiesta accertamento d’ufficio non firmata_
14. PEC del 12/04/2023 ns prot 4430 del 13/04/23 oggetto : CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO - USO INDUSTRIALE PROCEDIMENTO DI VIA – mancano le firme _ richiesta attraversamento manca la firma e mittente _TAV_20BIS_LR79_2012_RD523_1904_ mancano le firme-
15. PEC del 17/04/2023 – ID **Id:** 79112413 - non protocollata GIA' PRESENTE PROT. 4553 DEL 17/04/2023 - - RICHIESTA INCONTRO TECNICO - PAUR 27 bis - Procedimento 10bis, LN 241/1990
16. PEC del 15/04/2023 ns prot 4553 del 17/04/23 oggetto : RICHIESTA INCONTRO TECNICO - PAUR 27 bis - Procedimento 10bis, LN 241/1990 – manca la firma però in coda risulta : Studio Rasenna Sas _ tecnico incaricato _ ph 347 8479813 - chi è il tecnico incaricato? Il numero di cellulare?
17. PEC del 25/04/2023 ID **Id:** 79788369 non ancora protocollato – oggetto REPORT FOTOGRAFICO - SIA 2022 _ risultano i cordiali saluti ma non le firme _ il fascicolo fotografico è privo di intestazione, firma e data- però è molto utile da tenere in debita considerazione _

Estratto del Verbale CdiS del 10 febbraio 2023 - ... << *La Rappresentante della Soprintendenza precisa che il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - PABE - e la Autorizzazione Paesaggistica sono due procedimenti diversi, per procedura, tempistiche, fini e conclusioni. In merito alla Viabilità di arroccamento, dalla documentazione si evince che essa era, forse, presente nel 1972, però oggi non risulta più percorribile essendo un'area rimboschita. Oggi la viabilità non esiste, o quanto meno ci sarà solo una traccia che per poter essere transitabile dai veicoli sarebbe necessario intervenire con consistenti interventi di movimenti di terra e taglio di vegetazione e il tutto se realizzato andrebbe a creare una alterazione percettiva del contesto paesaggistico. Si osserva che il perimetro della cava Teso 2 sembrerebbe in parte all'interno della cava Zebrino 2-3. In fine, verificato che la cava non risulta provvista di viabilità, verificate le osservazioni espresse dalla associazione Apuane Libere che si ritengono condivisibili, verificate le osservazioni espresse dalla Regione Toscana - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio -, **si condivide quanto espresso dal Rappresentante del Parco e dal Rappresentante del Comune di Minucciano.** Per quanto sopra, si ritiene che il progetto non risulta conforme al PABE, quindi la Soprintendenza per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico esprime parere negativo alla attivazione della cava... >>*

... << **Il Rappresentante del Parco osserva che l'intervento proposto presenta le seguenti criticità che non consentono di esprimere un parere favorevole all'intervento in oggetto:** Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0000851 del 21-02-2023 in partenza Cat.1 Cla. 1 Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane Via Simon Musico – 54100 Massa, tel. 0585 799423 – 799488, fax 0585 799444 1) Il PABE approvato e vigente prevede che per la cava Teso la “necessità di un coordinamento operativo in materia di sicurezza con siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 9, c. 3, lett. c) l.r. 35/2015”; 2) Il PABE approvato e vigente prevede che per la cava Teso la “necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 28 della l.r. 35/2015”; 3) La strada indicata dal proponente come strada di accesso alla cava presenta le seguenti criticità: per la sua totalità ricade all'interno dell'area contigua e all'esterno dell'area contigua di cava; per buona parte ricade all'interno della ZSC Monte Tambura Monte Sella; per buona parte non risulta cartografata nella carta tecnica regionale; per buona parte, anche visionando la documentazione fotografica fornita dal proponente, risulta riconducibile ad un sentiero pedonale e non ad una strada di cava della larghezza idonea al passaggio dei mezzi; la dichiarazione del proponente secondo cui la larghezza media della strada di cava sarebbe di 5 metri (pagina 5 della Relazione paesaggistica) non sembra corrispondere alla realtà; la descrizione delle fasi preparatorie, paragrafo 3.3 del SIA, pagina 19, secondo cui il ripristino della viabilità di cava “prevede il “rullamento” del sedime presente e la stesa di spezzato di cava” non rappresenta tutte le operazioni necessarie alla riattivazione di tale viabilità, che non risulta possano prescindere dal taglio della vegetazione e dalla attuazione di opere di scavo e di movimentazione terra; 4) La cava è inserita in un contesto ambientale di grande interesse fitogeografico, in un nodo forestale primario e nella ZSC M. Tambura - M. Sella IT5120013. Nelle vicinanze sono presenti specie endemiche e rare sia animali che vegetali. La dismissione da 50 anni dell'attività estrattiva ha permesso che si siano avviati processi di rinaturalizzazione per i quali non si può escludere l'evoluzione verso habitat di direttiva. Per questo lo studio presentato risulta insufficiente per poter escludere con sufficiente sicurezza incidenze negative; 5) Ulteriore criticità è rappresentata dalla realizzazione di un nuovo intervento estrattivo in un area rinaturalizzata, ricadente all'interno di un area boscata nonché all'interno della ZSC Monte Tambura Monte Sella, con la previsione di ottenere poche migliaia di metri cubi di materiale lapideo (poco più di 2.000 mc), con scarse o nulle previsioni di ulteriore sviluppo, vista la limitatezza dell'area in disponibilità, modificabile solo attraverso la predisposizione di una variante al PABE, peraltro recentemente approvato; 6) Risulta mancante il progetto di monitoraggio previsto dal Dlgs 152/2006, art. 22, comma 3, lettera e);...>>

Pag. 4 a 8



Es. Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

... << Il Rappresentante del Comune di Minucciano fa presente che in considerazione delle criticità e difficoltà di estrazione nella zona Zebrino-Teso, il PABE di Acquabianca da' delle prescrizioni, in particolare al punto 43 dell'elaborato D scheda sito estrattivo Teso 2, prevede per la lavorazione della cava Teso la "Necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 35/2015". La documentazione attestante il rispetto di tale prescrizione è stata richiesta alla Soc. Menegoni srl con pec in data 19.10.2022, ma nessuna documentazione o comunicazione nei termini è pervenuta. In assenza di quanto richiesto, trattandosi di elemento fondamentale per il rilascio dell'eventuale autorizzazione, non si è potuto procedere con l'istruttoria nel merito della pratica ... >>


Documentazione scaricata dal sito del Parco Alpi Apuane : Osservazioni al diniego- allegato 5) Soprintendenza – **documento non firmato.**




Osservazione 5)



Nella Osservazione 5) si legge : << La strada è percorribile in sicurezza essendo un'area con presenza, solo nel tratto iniziale e nel tratto di collegamento alla ex galleria marmifera Montecatini, di giovani plantule di ridotte dimensione ca 5/7 cm e macchie di specie arbustive snilaps del sottobosco. Del resto se la strada fosse dismessa o rinaturalizzata, come sostiene la Rappresentante della Soprintendenza, la colonizzazione vegetativa sarebbe stata in questi anni completa e totale. Invece per motivi dovuti alla raccolta del legnatico, presenza di castagneto, la strada è sempre stata mantenuta pulita e transitabile...>> la documentazione fotografica dimostra il contrario di quanto si legge.


In data 26/04/2023 prot 4290- lo studio studiorasennasas@pec.it ha inviato come *documentazione per la cava Teso 2 un report fotografico - fascicolo fotografico strada di cava esistente non rinaturalizzata [data 20 aprile 2023]*. Da questa documentazione fotografica prodotta dalla Ditta si evince che oggi esiste solo una traccia , un sentiero pedonale ma non un tracciato veicolare. La vegetazione ha già rinaturalizzato l'ex strada che risulta già modificata anche sotto l'aspetto morfologico. **Dalle foto è quindi lampante che la strada ora è in via di completa rinaturalizzazione** e anche la sezione non si può considerare larghezza utile per l'uso di strada camionabile; pertanto se si autorizzasse si andrebbe a creare una "ferita" perenne nel contesto paesaggistico tutelato dalle vigenti normative. Quindi la documentazione fotografica prodotta dalla ditta conferma le osservazioni della associazione Apuane Libere, e la Soprintendenza non può fare altro che prendere atto e confermare che la strada oggi non è carrabile e necessiterebbe di consistenti interventi quali modifiche morfologiche per eliminare le frane ormai divenute scarpate inverdite, e il bosco che ha preso il sopravvento.

Tratto di ex strada oggi non percorribile dagli autoveicoli - *documentazione per la cava Teso 2 un report fotografico*









In conclusione, dalle 15 (quindici) fotografie prodotte dalla Ditta Menegoni, si evince e si conferma che la Soprintendenza non ha mai dichiarato il falso, essa ha semplicemente tratto da una documentazione fotografica fornita dalla associazione e, che ciò viene confermato, accertato e acclarato dalla documentazione della Ditta che dimostra che la ex strada è esistita nel 1973 ma oggi essa non è più strada veicolare ma si potrebbe considerare un sentiero pedonale e men che mai strada adatta al transito di camion a servizio della attività estrattiva senza intervenire con pesanti modifiche che precluderebbero la naturalità del luogo oramai in fase di rinaturalizzazione .

Per quanto sopra indicato, la Soprintendenza, accertato dalla documentazione pervenuta dalla Ditta Menegoni, conferma il parere già espresso con esito contrario.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funzionario Architetto
Teresa Ferraro

TF/af
....

Il Soprintendente
Angela Acordon



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis - L.R. 10/2010 art. 73/bis c. 4 - L. 241/90 art. 10/bis. Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU) Conferenza dei Servizi del 27.04.2023

In relazione alla Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- il settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, con PEC prot 188284 del 18.04.2023, ha rappresentato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato per le motivazioni specificatamente indicate nel parere stesso.

In considerazione degli atti pervenuti si rappresenta pertanto che permane l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Non potendosi ritenere superati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza si conferma pertanto il parere precedentemente espresso in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 188284 del 18/04/2023
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 190075 del 19/04/2023
- parere Settore Sismica prot. 154600 del 27/03/2023
- parere Settore Tutela della Natura e del mare prot. 192454 del 20/04/2023

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/146642 del 22/03/2023

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per il giorno 20 aprile 2023, per il procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Teso 2, nel comune di Minucciano (LU).

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Teso 2 Società esercente Menegoni SRL Comune di Minucciano (LU) - Indizione Videoconferenza interna asincrona del 20/04/2023 Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 48468

Al Settore Minerie

p.c. Al Dipartimento Arpat di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza asincrona indetta dal RUR per il 20/04/2023, prot. n. AOOGR/146642 del 22/03/2023, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la nostra comunicazione prot. n. AOOGR/383354 del 05/11/2020 in risposta alla richiesta di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, con la quale si segnalava al Parco delle Alpi Apuane che, relativamente alla valutazione delle emissioni in atmosfera prodotte dalla



lavorazione in cava, contenuta nella relazione tecnica sulle emissioni diffuse, capitolo 39 LINEE GUIDA ARPAT_FIRENZE, l'Impresa dovesse tenere conto, e pertanto facesse esplicito riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in Regione Toscana, che sono contenute nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), approvato con deliberazione C.R. n. 72 del 18/07/2018, a cui la documentazione tecnica di progetto deve essere conforme;

Visto il nostro contributo del 04/02/2021 prot. n. AOOGR/47469, espresso in occasione della Videoconferenza indetta da Settore Minerale per il giorno 08/02/2021, nel quale si considerava che *“qualora in sede di Conferenza l'Impresa provvedesse a fornire il chiarimento sopra evidenziato in materia di emissioni in atmosfera, già richiesto con nostra precedente comunicazione e che da detto chiarimento emergesse che il diverso riferimento normativo non modifica di fatto le valutazioni e gli esiti espressi nello studio previsionale delle emissioni in atmosfera, lo scrivente Settore ritiene di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni...”*;

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di novembre 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, nella quale viene riproposto un nuovo studio di valutazione delle emissioni diffuse ai sensi del PRQA, così come già richiesto dal nostro Settore;

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGR/502748 del 23/12/2022 espresso in occasione della videoconferenza del 05/01/2023 nel quale, si riteneva di *“esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.*



Si fa presente in ogni caso che, qualora in sede di conferenza di servizi emergessero elementi nuovi da parte di Arpat, rispetto al titolo abilitativo in materia di emissioni in atmosfera, tali da richiedere di modificare o integrare il quadro prescrittivo riportato in allegato al presente contributo, si dovrà procedere all'adeguamento delle condizioni di autorizzazione al fine di recepire le eventuali ulteriori indicazioni da parte di Arpat."

Preso atto del parere di Arpat allegato al verbale del Parco del 10/02/2023 pervenuto in data 21/02/2023 Prot. n. AOOGR/90453 e reso disponibile anche dal Settore Cave nella cartella condivisa RUR_CAVE, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, nel quale per quanto riguarda le emissioni diffuse si dichiara che *"La valutazione è conforme alle linee guida allegate al PRQA. In base alla relazione, si stima un rateo emissivo di circa 120 gr/h che non comporta specifiche misure di mitigazione. Si consiglia in ogni caso di effettuare bagnature in corrispondenza di periodi di assenza di precipitazioni e/o incrementi di attività che portano ad un numero maggiore di transiti nelle strade interne. Le tabelle dalla 9 alla 11 dell'allegato 2 potranno fornire alla ditta utili indicazioni sulle quantità di acqua da utilizzare."*

Premesso quanto sopra si ritiene, limitatamente ai fini delle emissioni diffuse in atmosfera, non vi siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole**, con prescrizioni, al rilascio dell'**autorizzazione** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR.

Per quanto riguarda la **prevenzione e gestione delle AMD e gli eventuali scarichi idrici**, preso atto di quanto evidenziato dal Dipartimento Arpat, nello stesso contributo di cui sopra, ossia che in merito a:

"Gestione acque meteoriche

Non è presente uno specifico elaborato e le considerazioni relative alla gestione delle AMD sono contenute nel capitolo 12 delle integrazioni di novembre 2022.

Il PGAMD esaminato non è conforme all'allegato 5 della DPGRT 46/R. A tal proposito si evidenzia che:

- nell'elaborato è stato inserito un calcolo della quantità di acque disponibili in base alla piovosità valutando il quantitativo di AMPP/giorno. Si fa presente che la LR 20/06 e il relativo regolamento definiscono come "evento meteorico" quello che avviene a 48 ore di distanza dal precedente e pertanto non è chiaro cosa venga calcolato nella modalità proposta dal progettista.*
- la modalità poi descritta nel successivo capitolo 13 implica la necessità di richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione allo scarico delle AMPP • le modalità del calcolo del quantitativo di AMPP non sono conformi alla DPGRT 46/R. Soprattutto si evidenzia che i coefficienti di permeabilità, oltre a non essere congrui con quanto stabilito dalla DPGRT 46/R, comportano una sottostima nel volume delle vasche destinate alle AMPP*
- il riferimento ai "primi 15 minuti" come separazione fra AMPP e successive non trova riscontro nella LR 20/2006. Il riferimento ai 15 minuti è "ai fini della valutazione delle portate" e non alla separazione fra AMPP (prima dei 15 minuti) e successive (dopo i 15 minuti). In base alle definizioni contenute nella LR 20/06 si deve procedere valutando le superfici considerando 5 mm di pioggia (art. 2 lettera g)*
- non sono descritte le modalità di separazione delle AMPP dalle successive.*

Si ritiene che la ditta debba inviare un PGAMD conforme alla DPGRT 46/R; nell'elaborato dovranno anche essere elencate e riassunte in una tabella tutte le vasche presenti nel sito specificando per ciascuna di esse la tipologia (trattamento/accumulo), le modalità costruttive, il volume e la porzione di cava da cui sono alimentate (es. definizione area di alimentazione ai sensi della DPGRT 46/R, altra vasca).

....



Le vasche situate lungo la strada di accesso sono situate al di fuori dell'area in disponibilità e non hanno la funzione della gestione ai fini della "depurazione".

Si demanda all'autorità competente la valutazione della necessità di richiesta di concessione di acque pubbliche e della realizzazione degli impianti di adduzione."

e relativamente a:

"Scarichi

Nella integrazione al PGAMD viene indicato il silos decantatore e le vasche situate lungo la strada di accesso come punto di controllo di immissione del recapito prescelto. Evidenziando che il silos, come pure le vasche di decantazione V1-V4, non possano essere considerato "il punto di immissione nel recapito", si fa presente che, qualora si confermi di voler attivare l'autorizzazione allo scarico di AMPP, l'autorizzazione conterrà le coordinate del punto o dei punti di scarico, le modalità di realizzazione dei pozzetti di campionamento, i parametri da determinare, le modalità di invio degli autocontrolli e ogni altro obbligo sancito dalla normativa vigente.

Nella documentazione non si fa riferimento alla gestione dei reflui assimilabili ai domestici (cucine, servizi igienici ecc.) Si fa presente che qualora siano presenti necessitano di una autorizzazione."

Vista la documentazione integrativa datata Marzo 2023 presentata dall'Impresa, resa disponibile nel sito web del Parco Alpi Apuane nella quale sono contenuti anche elaborati tecnici relativi agli aspetti di cui sopra, oggetto del preavviso di diniego del Parco formulato a seguito delle risultanze della Conferenza di servizi del 10/02/2023;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico sulla documentazione tecnica così come integrata successivamente all'espressione del proprio precedente contributo datato 09/01/2023, ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC/

AOOGRT / AD Prot. 0188284 Data 18/04/2023 ore 22:30 Classifica P.050.060 Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI in data 18/04/2023 ore 22:30. Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0001951 del 04-05-2023 in arrivo Cat. I C.R.A.



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 22/03/2023 numero 0146642

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis - L.R. 10/2010 art. 73/bis c. 4 Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 20.04.2023
Rif 298

Regione Toscana
Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, si rende noto che è in corso di rilascio la concessione (pratica 3814), per le interferenze tra la strada di arroccamento e l'asta TN18305 del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

Pertanto, visto quanto sopra, vengono superate le condizioni ostative rilevate nelle precedenti note.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

F:\lavoro regione\cave\1_DA_ISTRUIRE\TESO 2\298\3_ISTRUTORIA\20230419_TESO 2.odt



Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
c.a Ing. Alessandro Fignani

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis - L.R. 10/2010 art. 73/bis c. 4 Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 20.04.2023
Eventuale conferenza interna sincrona in data 26.04.2023 alle ore 11:00
stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>
Comunicazione

In relazione alla nota pervenuta dal Settore Miniere con cui si comunica l'indizione di videoconferenza interna asincrona per il giorno 20 aprile 2023, in merito al rilascio di atti di competenza delle diverse direzioni regionali per il procedimento di seguito indicato:

- nota AOOGR /AD146642 del 22/03/2023 Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)

Si comunica quanto segue

- Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
La Cava Teso 2, inquadrata come "cava dismessa", è localizzata nel Bacino di Acqua Bianca Comune di Minucciano e rientra nella scheda n. 3 del PIT/PPR
Il Piano di Coltivazione viene redatto in conformità al Piano di Bacino di iniziativa pubblica (PABE) - Bacino Acqua Bianca, approvato dal Comune di Minucciano, che prevede per il sito la possibilità di escavare 40.000 mc. nella durata di validità del PABE stesso (10 anni).

L' area estrattiva ricade nelle aree contigue di cava (ACC) del Parco regionale delle Alpi Apuane che è l' Autorità competente alla Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi alla Cava e precisamente:

ZSC16 (IT5120008) "Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi"
ZSC21 (IT5120013) "Monte Tambura-Monte Sella"
ZPS23 (IT5120015) "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane"

La documentazione trasmessa comprende specifico Studio di Incidenza.

Pertanto, per quanto attiene il Settore Tutela della Natura e del Mare, non si ravvisa la competenza regionale in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

PR

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.20/15.3** del **26/04/2023** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

*e p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: *cava Teso 2 - Valutazione motivi ostatici - proponente: Società Menegoni Srl - Conferenza dei servizi ex art. 10-bis L 241/90 del 27/04/2023 - Vs. comunicazione prot. 1338 del 21/03/2023 - Contributo istruttorio*

1. Premessa

Con nota prot. 86194 del 08/11/2022 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione per la cava Teso 2 ai sensi dell'art. 27-bis del DLgs 152/06 e successivamente con nota prot. 94965 del 07/12/2022 è pervenuta la convocazione alla CdS. Con nota prot. 1474 del 09/01/2023, questo Dipartimento aveva richiesto integrazioni relativamente alla gestione delle AMD e dei rifiuti di estrazione.

La CdS aveva espresso un parere negativo, come da verbale di CdS pervenuto con nota prot. 13673 del 21/02/2023, comunicando alla ditta l'esistenza di motivi ostatici ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241.

Con nota prot. 21839 del 21/03/2023 è pervenuta la convocazione alla CdS di valutazione dei motivi ostatici

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Aspetti generali

Evidenziando che il contributo fornito da Arpat è relativo esclusivamente agli aspetti tecnici, si rileva che i motivi ostatici non riguardano aspetti di competenza di questa Agenzia. Il precedente contributo fornito conteneva comunque un breve accenno a quanto poi valutato dagli organi competenti relativamente alla rinaturalizzazione del sito e alla non evidente presenza di una strada di accesso esistente (punto 2.1 del precedente contributo).

La ditta ha trasmesso alla CdS la documentazione contenente le osservazioni ai motivi ostatici in cui sono comprese anche elaborati di risposta alle richieste di integrazioni di questa Agenzia.

Si rileva che tali aspetti non rientrano fra i motivi ostatici e pertanto non rientrerebbero fra gli

aspetti da valutare nella presente CdS.

La documentazione scaricata dal sito internet del Parco è stata comunque esaminata al fine di fornire le informazioni necessarie qualora nel corso della seduta della CdS emergessero valutazioni tali da superare i motivi ostativi.

Sono stati esaminati sostanzialmente gli aspetti contenuti nelle due relazioni di risposta ad Arpat e si forniscono di seguito le valutazioni effettuate.

2.2. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Il PGAMD esaminato non è conforme all'allegato 5 della DPGRT 46/R. A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che:

- la documentazione risulta ancora carente in quanto non sono indicate le superfici delle diverse aree in cui è classificato il sito estrattivo ai sensi della DPGRT 46/R;
- la tabella nel capitolo 3 contiene solo riferimenti alla vasca di gestione delle AMPP e a un disoleatore. Si evince anche la presenza di due silos distinti in "giallo" e "blu" del volume di 10m³ ciascuno con funzione di decantazione¹

5.4.

Silos decantatore [SD] - acque [AMPP] - [ARL]

Le acque meteoriche di prima pioggia [AMPP] e le acque reflue di lavorazione [ARL] saranno raccolte e gestite in modo separato e inviate a due [2] silos [SD1-SD2] separati.

Con il colore giallo si identifica il silos [capacità 10.000lt] decantatore [SD1] acque reflue di lavorazione e linea di presa e distribuzione gialla ARL

Con il colore blu si identifica il silos [capacità 10.000lt] decantatore [SD2] acque chiare e linea di presa e distribuzione blu AMPP.

Scarichi

Diversamente da quanto comunicato dal settore Autorizzazioni ambientali della Regione Toscana con prot. 502748 del 23/12/2022 e come, del resto, evidenziato nel ns. precedente contributo istruttorio, sulla base della documentazione esaminata risulta che vi siano scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del TUA.

Al cap. 3 delle integrazioni viene espressamente riportato che le acque provenienti dalla VPP verranno avviate al "collettore naturale, previa richiesta di autorizzazione allo scarico" che non risulta ad oggi attivata.

Nella documentazione esaminata è compreso anche uno schema per la realizzazione dell'impianto di trattamento reflui che non consente di valutarne l'efficacia. Si rileva peraltro che il punto di scarico è situato al di fuori sia dell'area in disponibilità che del bacino estrattivo Acqua Bianca. Si rileva peraltro che il punto di scarico indicato sia, seppur di poco, all'interno dell'area di rispetto di raggio 200 m della sorgente Fracassata (codice regionale 29A05S06 – vedi sito internet <https://sira.arpato.toscana.it/sira/progetti/captazioni/mappa/map.php>) che risulta attualmente concessionata per utilizzo idropotabile (gestore GAIA SpA).



¹ Integrazioni nov. 2022

Pertanto, in base a quanto contenuto nella documentazione progettuale e come indicato da questo Dipartimento nel precedente contributo, nel presente progetto deve essere prevista anche l'attivazione di uno scarico.

La documentazione fornita tuttavia non è sufficientemente chiara per valutare se sono presenti scarichi di AMPP o di acque reflue industriali. Si sottolinea che in ogni caso, l'impianto non potrà essere realizzato come riportato nella documentazione esaminata con particolare riferimento all'ubicazione del punto di scarico individuato.

A tal proposito, si ricorda che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di *“definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)”* e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE non è conforme all'allegato 5 del DLgs 117/08. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva che:

- il cap. 6 indica che è prevista la rimozione di un ammasso che insiste sul piazzale di cava (non se ne fornisce il volume) ma nello stesso paragrafo si indica che non è prevista la "scopertura di cappellaccio di monte";
- nello stesso capitolo 6 si riporta che il ripristino avverrà con materiale "commerciale" ma la cui provenienza è indicata nel cap. 14 ma non il volume;
- non si evidenzia come si arriva al calcolo della resa indicata nel capitolo 8 al 70%;
- al capitolo 9 si riporta quanto previsto nel testo dell'articolo 13 comma 8 del PRC, ma non se ne da evidenza con particolare riferimento ai volumi; si ricorda che questo aspetto deve essere espressamente valutato in sede di VIA;
- nella tabella riassuntiva si elenca la marmettola fra i rifiuti di estrazione;
- da quanto riportato al capitolo 18, si evince che il volume del materiale riportato sia superiore al volume del materiale escavato;
- al capitolo 23 si riporta che non è previsto il riutilizzo dei rifiuti di estrazione ma al successivo capitolo 27 si riporta il nominativo del gestore dei rifiuti di estrazione.

La ditta dovrà inviare un PGRE conforme all'art. 5. Si fa presente che oltre ai volumi, dovranno essere specificate le tempistiche di produzione dei rifiuti di estrazione, le aree di accumulo di tali materiali in attesa di essere sistemati nei vuoti in base al progetto di risistemazione.

Gestione derivati dei materiali da taglio

Non è più prevista la modalità riportata nella precedente documentazione (deposito di derivati dei materiali da taglio con una superficie di 48 mq e volume massimo previsto è di 500 mc.) La nuova soluzione prevede una superficie di 25 mq con uno spessore di solo 1 m.

Si ricorda che l'informazione relativa al volume massimo stimato di accumulo dei derivati dei materiali da taglio all'interno del sito ha esclusivamente uno scopo di valutare se venga effettuata una gestione e non implica valutazioni istruttorie per una eventuale "richiesta di autorizzazione".

3. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si rileva che i motivi ostativi formulati in sede di CdS, pur non essendo di competenza di questa Agenzia, erano stati brevemente notati e riportati nel precedente contributo.

Relativamente agli aspetti di competenza di questa Agenzia, si rileva che la documentazione presentata non risponde alle richieste contenute nel precedente contributo e pertanto, qualora la CdS dovesse dichiarare superati i motivi ostativi, dovrà comunque essere inviata nuovamente.

Cordiali saluti

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
Dott.ssa Maria Letizia Franchi ²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.